ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO



Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare

Denominazione: Z.R.S. LAMONE-MARRADI

Fiume: Lamone Classificazione: salmonidi

Comune: Marradi Località: Marradi

Descrizione tratto: da località ponte di Camurano alla confluenza con il fosso

Spedina





Caratteristiche	
Lunghezza	5000m ca.
Forme di pesca consentite	La pesca è consentita mediante l'uso della mosca artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di topo e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, con il limite massimo di due artificiali per montatura; è altresì consentita la pesca con l'uso di esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato mediante la tecnica dello spinning.
Accessibilità	Licenza di pesca - Tesserino giornaliero a pagamento
Fondale	Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli
Specie ittiche presenti	Trota fario Ghiozzo padano
Coordinate Inizio a monte	E 1704218 N 4880940
Gestore	
F.I.P.S.A.S.	

DISCIPLINARE PER LA PESCA NELLA Z.R.S. 'LAMONE-MARRADI'

Art. 1 Esercizio dell'attività

Nella Z.R.S. "LAMONE MARRADI" l'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori muniti di licenza ed in possesso di un apposito tesserino rilasciato dai soggetti affidatari della gestione, che dovrà essere esibito al personale di vigilanza unitamente alla licenza di pesca stessa e ad un documento di identità. L'acquisizione del tesserino determina l'accettazione del presente Disciplinare da parte del pescatore. Insieme al tesserino di cui ai precedenti commi, al fine di monitorare l'attività che viene svolta nella Zona, viene rilasciata una scheda nella quale dovrà essere annotato il numero delle catture effettuate nella Z.R.S., suddiviso per specie e taglie.

Alla fine della giornata di pesca la scheda dovrà essere restituita, compilata in ogni sua parte, depositandola negli appositi contenitori.

Art. 2 Limitazioni all'accesso

In ragione delle specifiche caratteristiche tecniche della Zona, il numero massimo di frequentatori ammesso per ciascuna giornata all'interno della Z.R.S. "LAMONE MARRADI" è previsto in n. 50 pescatori. La priorità all'accesso segue l'ordine orario di arrivo.

Art. 3 Luoghi e Mezzi consentiti

Il tratto della ZRS - "LAMONE MARRADI" è individuato dalla cartografia allegata al presente disciplinare.

La pesca è consentita mediante l'uso della mosca artificiale galleggiante o sommersa lanciata con la coda di topo e munita di amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, con il limite massimo di due artificiali per montatura; è altresì consentita la pesca con l'uso di esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato mediante la tecnica dello spinning.

Art. 4 Catture

È fatto divieto di trattenere il pescato. Il pescatore ha l'obbligo di reimmettere in acqua il pesce immediatamente dopo la cattura. La slamatura deve avvenire con mano bagnata.

Art. 5 Tempi e Periodi di Pesca

La pesca è consentita annualmente dal 1 febbraio all'ultima domenica di ottobre compresi; in tale periodo la pesca è consentita nell'arco di tempo che va da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto, ai sensi dell'art. 5 D.P.G.R. 54/R del 22/08/2005.

Lo svolgimento di raduni e gare di pesca sarà segnalato da appositi cartelli, che ne indicheranno data e durata, da porsi a delimitare il tratto interessato almeno 24 ore prima dello svolgimento degli stessi.

Art. 6 Divieti

- a) È fatto divieto di utilizzare esche diverse da quelle indicate dall'art. 3.
- b) utilizzare o detenere esche siliconiche;
- c) utilizzare o detenere uova di pesci, larve di mosca, o loro imitazioni;
- d) utilizzare nell'impiego di esche artificiali ami di misura superiore al n. 8 e comunque di dimensione superiore a mm 8 di distanza tra punta e gambo;
- e) la pasturazione;
- f) portare al seguito durante l'esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo;
- g) inoltrarsi a piedi nell'acqua, in esercizio di pesca, dove la profondità superi metri 1,00.
- h) Sono fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dall'art. 7 del D.P.G.R. n. 54/r del 22/08/2005.

Art. 7 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.10 del 'Regolamento Generale di pesca nelle Zone a Regolamento Specifico della Provincia di Firenze', approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 81 del 22/05/2006.

